



COMUNE DI COLLEPASSO
Prot: N.0014813 del 06-12-2021
Categoria 2 Classe 14
Arrivo



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di Supporto

Il funzionario preposto

Al Sindaco del Comune di
Collepasso (LE)

Al Presidente del Consiglio
comunale di Collepasso (LE)

Oggetto: Invio deliberazione n. 177/2021/VSG.

Si trasmette copia della deliberazione in oggetto, adottata da questa Sezione regionale di controllo nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 149.

Il Direttore della segreteria
dr. Salvatore Sabato



SALVATORE
SABATO
CORTE DEI CONTI
03.12.2021
12:07:30 CET



CORTE DEI CONTI

deliberazione n. 177/2021/VSG



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere
Giovanni Natali	Referendario, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sul rispetto delle procedure previste dall'art. 4 del d.lgs. 6.9.2011, n. 149 in tema di relazione di fine mandato da parte del Comune di Collepasso (LE), interessato dalle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali del 3 e 4.10.2021;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 2.12.2021, convocata con ordinanza n. 65/2021 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto a mezzo della piattaforma *Teams*, ai sensi dell'art. 85 del d.l. 17.3.2020, n. 18 (convertito, con modificazioni dalla l. 24.4.2020, n. 27) e s.m.i. e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Premesso in

FATTO

Il Comune di Collepasso è stato interessato dalle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale tenute il 3 e 4.10.2021.

Con nota prot. 8515 del 13.7.2021 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione n. 4444) il Comune ha trasmesso a questa Sezione la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, sottoscritta dal Sindaco in data 8.7.2021 e corredata della certificazione dell'Organo di revisione intervenuta in pari data. La relazione e la certificazione risultano pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente in data 12.7.2021.

Considerato in

DIRITTO

1. L'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 - come modificato dall'art. 1-bis del d.l. 10.10.2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213) e poi sostituito dall'art. 11, comma 1, del d.l. 6.3.2014, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla l. 2.5.2014, n. 68) - prevede che:

- al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato (**comma 1**);
- la relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco *«non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato»*. Entro quindici giorni dopo la sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente locale da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di

certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (**comma 2**); regole particolari operano in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale e provinciale (**comma 3**);

- la relazione - la definizione del cui schema tipo è stata rimessa (**comma 5**) a un atto di natura non regolamentare (adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
 - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
 - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
 - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
 - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 c.c. e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
 - e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
 - f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale (**comma 4**);
- in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità,

rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente (comma 6).

2. Come chiarito dalla Sezione delle autonomie di questa Corte (delibera 15/2015/QMIG), «*La normativa si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata. La relazione di fine mandato costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente.*».

La stessa delibera ha affermato che «*L'esame delle relazioni di fine mandato deve [...] ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica. Conseguentemente, le Sezioni regionali di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sugli enti locali, possono procedere anche all'esame delle relazioni di fine mandato ed all'accertamento del rispetto della procedura dettata dall'art. 4 del d. lgs n. 149/2011, accertamento non propedeutico per l'applicazione della sanzione pecuniaria di esclusiva spettanza dell'ente locale.*».

3. In attuazione del citato comma 5 dell'art. 4 del d.lgs. 149/2011, il d.m. 26.4.2013 ha approvato gli schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente, per i presidenti delle province (allegato A), per i sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti (allegato B) e per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C).

La specifica funzione di presidio del principio di trasparenza affidata alla relazione di fine mandato emerge dall'art. 3, comma 3, del citato decreto, secondo cui tali relazioni «*sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più*

ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo».

4. In base all'art. 1 della **l. 7.6.1991, n. 182** («Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»): le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre (**comma 1**); «Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni» (**comma 2**).

Ai sensi del successivo **art. 3**, la data per lo svolgimento delle elezioni è «fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge».

5. A fronte dell'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021 in condizioni di sicurezza sanitaria, **l'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 5.3.2021, n. 25** («Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021», convertito, con modificazioni, dalla **l. 3.5.2021, n. 58**) ha stabilito che «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021».

L'**art. 3-ter** del medesimo d.l. ha inoltre previsto che «Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».

6. Infine, il **decreto del Ministro dell'interno del 3.8.2021** ha fissato per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali (nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali),

con previsione dei giorni 17 e 18 ottobre 2021 per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci.

7. Il differimento introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. n. 25/2021 non ha prodotto effetti sulle scadenze temporali dettate dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 per gli adempimenti in materia di relazione di fine mandato.

In proposito, pronunciandosi sull'omologa previsione dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 20.4.2020, n. 26 (convertito con modificazioni dalla l. 19.6.2020, n. 59), la recente **sentenza n. 5/2021/EL delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione** di questa Corte ha affermato che «*Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011)*».

8. Per quanto concerne il Comune di Collepasso, vertendosi in ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura e tenuto conto della data delle precedenti elezioni amministrative (tenutesi in data 5.6.2016, con proclamazione del sindaco il 6.6.2016), deve concludersi che – alla luce del richiamato art. 1, comma 2, della l. n. 182/1991 – il mandato del Sindaco di Collepasso è venuto a scadenza in data 6.6.2021.

Facendo applicazione delle previsioni dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 e del riferito principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite, per il Comune di Collepasso i termini per gli adempimenti in esame devono essere così individuati:

- sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del sindaco: entro il 7.4.2021;
- certificazione da parte dell'organo di revisione: entro il 22.4.2021;
- trasmissione a questa Sezione regionale di controllo della relazione e della certificazione: entro il 25.4.2021;

- pubblicazione della relazione e della certificazione: entro il 29.4.2021.

9. Ciò posto, il Collegio rileva che il Comune di Collepasso non ha rispettato i termini previsti dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 per gli adempimenti di sottoscrizione e, conseguentemente, di certificazione, trasmissione e pubblicazione, posto che: *i)* la relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco in data 8.7.2021 e certificata in pari data dall'Organo di revisione; *ii)* la relazione e la certificazione sono state inviate a questa Sezione il 13.7.2021 e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente in data 12.7.2021.

La violazione del termine previsto per il primo adempimento (sottoscrizione della relazione) ha avuto, all'evidenza, un effetto a cascata sul (mancato) rispetto di quelli successivi, alterando l'intera tempistica delineata dal legislatore.

10. Tali inadempimenti non determinano, tuttavia, l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011 per effetto del sopra citato art. 3-ter del d.l. n. 25/2021.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riserva di ulteriore esame della relazione da parte della Sezione,

ACCERTA

la tardiva sottoscrizione della relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, da parte del Sindaco del Comune di Collepasso e, conseguentemente, la tardiva certificazione della stessa da parte dell'Organo di revisione, il tardivo invio della relazione e della certificazione alla Sezione, nonché la tardiva pubblicazione di queste ultime sul sito istituzionale dell'Ente.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco e al Consiglio del Comune di Collepasso.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale, a integrazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 2.12.2021.

Il magistrato relatore
(Giovanni NATALI)



GIOVANNI NATALI
CORTE DEI CONTI
02.12.2021
13:51:52
GMT+00:00

Il Presidente
(Enrico TORRI)



ENRICO TORRI
CORTE DEI
CONTI
02.12.2021
17:35:57 CET

Il Direttore della segreteria
(Salvatore SABATO)



SALVATORE
SABATO
CORTE DEI CONTI
03.12.2021
12:04:38 CET